

CAPITOLATO D'ONERI
RELATIVO ALL'APPALTO DELLA FORNITURA DI CLUSTER
COMPUTAZIONALE A SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ DEL DIPARTIMENTO DI
ECCELLENZA ECONOMICS AND MANAGEMENT IN THE ERA OF DATA
SCIENCE (EMBEDS) DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA
CUP J56C18001600005 - CIG 791064351D

Art.1 – Oggetto e valore dell'appalto

È oggetto del presente appalto la fornitura di un'infrastruttura computazionale che sarà utilizzata dal Dipartimento di Eccellenza *EMbeDS* della Scuola Superiore Sant'Anna (di seguito Scuola), come dettagliatamente illustrato nel Capitolato Tecnico.

La fornitura ha ad oggetto:

- la fornitura dei beni e servizi, elencati al paragrafo 2 del Capitolato Tecnico. Sono compresi nella fornitura l'installazione, la configurazione, la messa in produzione del cluster computazionale e la formazione del personale;
- la prestazione dei servizi connessi, incluso il servizio di assistenza e manutenzione per 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla positiva verifica di conformità dell'apparecchiatura, ovvero per la maggiore durata offerta in sede di gara.

Il prezzo dell'appalto comprende sia la fornitura delle apparecchiature, sia i servizi connessi di assistenza e manutenzione, come sopra meglio descritti.

Tutte le prestazioni incluse nel contratto si intendono rese a corpo.

Quanto espresso nell'offerta presentata costituisce le condizioni che saranno trasfuse nel contratto a seguito di aggiudicazione e vincola il Fornitore (chiamato di seguito anche Fornitore) a mantenerle inalterate per tutta la durata del periodo di affidamento.

Sono, pertanto, parte integrante del contratto, oltre al presente Capitolato d'Oneri e al Capitolato Tecnico, i beni ed i servizi con le configurazioni e caratteristiche proposte dal Fornitore ed il prezzo offerto.

I prezzi che il Fornitore ha indicato nella propria offerta vengono ritenuti comprensivi di tutti gli oneri previsti per l'esecuzione del contratto, incluso a titolo esemplificativo, le spese previdenziali ed assistenziali, quelli relativi alle trasferte, i costi relativi alla gestione e agli utili d'impresa.

Art. 2 – Modalità, luoghi e tempi di esecuzione

La fornitura e i servizi di cui all'art. 1 devono essere svolti secondo le disposizioni del presente Capitolato, in conformità al Capitolato Tecnico e all'offerta presentata, nonché secondo il coordinamento e le modalità operative che saranno specificate dal Direttore dell'esecuzione del contratto a seguito dell'affidamento, in subordine alle esigenze istituzionali.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di avviare la fornitura in pendenza della formalizzazione del contratto e nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, immediatamente dopo che l'aggiudicazione è divenuta efficace.

Il paragrafo 5 del Capitolato Tecnico definisce le fasi, i tempi e le modalità operative per la gestione della fornitura.

La fornitura deve essere consegnata ed installata presso la Scuola Superiore Sant'Anna, Sede Centrale, in Pisa, Piazza Martiri della Libertà, 33, nel locale tecnico che verrà indicato in sede contrattuale.

La formazione di base per il personale tecnico addetto si svolgerà presso la Scuola Superiore Sant'Anna, Sede Centrale, in Pisa, Piazza Martiri della Libertà, 33, e deve essere effettuata da personale qualificato, secondo i tempi e le modalità previste ai paragrafi 3.4 e 5.5 del Capitolato Tecnico.

Il Fornitore garantisce l'impiego di personale qualificato in relazione all'esecuzione dell'appalto, compresa l'attività di formazione.

A tal fine, il Fornitore, in fase precontrattuale, dovrà fornire adeguate dichiarazioni delle qualifiche e/o certificazioni del personale che sarà coinvolto nella fase di installazione della fornitura e nella fase di formazione.

La mancanza delle suddette dichiarazioni o delle qualifiche e certificazioni è causa espressa di revoca dell'aggiudicazione.

La durata dei servizi di manutenzione è di 36 (trentasei) mesi (o del periodo più lungo risultante dall'offerta migliorativa del concorrente) a decorrere dalla data del certificato di verifica di conformità, di cui al successivo art. 4.

In caso di mutamento del personale di cui sopra, il Fornitore è tenuto a comunicare prima dell'inizio dell'attività l'avvenuta variazione, fornendo le dichiarazioni relative alle qualifiche ed alle certificazioni del nuovo personale. La mancata idonea qualificazione del nuovo personale è causa espressa di risoluzione del contratto.

Art. 3 – Verifica di conformità

La verifica di conformità è atta ad accertare che la fornitura e le prestazioni siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali.

Tale verifica si svolge secondo le modalità di "collaudo" previste al paragrafo 5.4 del Capitolato Tecnico.

A partire dalla data di positiva verifica di conformità, decorre l'obbligo di eseguire il servizio di assistenza e manutenzione con i tempi e le modalità di cui alla tabella del paragrafo 3.3 del Capitolato Tecnico o quelli indicati in sede di offerta da parte del Fornitore.

Resta ferma la responsabilità del Fornitore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili o verificate in sede di collaudo.

Art. 4 – Responsabilità, Obblighi e Cauzione definitiva

Il Fornitore è tenuto:

- ad eseguire le prestazioni contrattuali a regola d'arte ed usando la migliore diligenza professionale, garantendo una speciale attenzione al rispetto dei tempi e della qualità delle prestazioni;

- garantire il mantenimento della qualità del servizio, anche in caso di mutamento del personale addetto, comunicando preventivamente alla Scuola le eventuali variazioni;
- a rispettare la normativa comunitaria e nazionale applicabile all'oggetto del contratto;
- a non apportare variazioni alle prestazioni contrattuali senza la preventiva approvazione della Scuola.

Saranno inoltre a carico del Fornitore gli oneri e gli obblighi seguenti:

- tutti i componenti hardware e software ed ogni altra attrezzatura necessari ad effettuare a regola d'arte la fornitura ed il servizio oggetto del presente contratto, ivi compresi i componenti per la diagnosi e la risoluzione dei malfunzionamenti rilevati;
- l'assicurazione delle risorse umane occupate nelle attività previste dal contratto e l'assunzione in proprio di ogni responsabilità in caso di infortuni. Risponderà altresì di eventuali danni arrecati a persone e a cose facenti capo alla Scuola o a terzi, per colpa o negligenza del personale messo a disposizione nell'esecuzione delle prestazioni stabilite. A tale riguardo il Fornitore è comunque obbligato ad osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro, in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; a rispettare le indicazioni impartite dal Servizio Prevenzione e Protezione della Scuola che effettua le opportune valutazioni in termini di sicurezza, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 per le attività che si svolgono all'interno dei luoghi di lavoro della stazione appaltante;
- l'osservanza integrale del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono le prestazioni, ai sensi dell'art. 105 comma 9 del D.Lgs. 50/2016;
- l'assunzione di ogni responsabilità nei confronti dei terzi per l'uso di programmi, dispositivi, brevetti, attrezzature o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti o diritti d'autore. Pertanto, ha l'obbligo di tenere indenne la Scuola da ogni pretesa da chiunque azionata, nonché da tutti i costi, le spese o responsabilità relative, ivi comprese le spese legali eventualmente conseguenti, per violazione di diritti d'autore, di marchio o brevetto, comunque connesse alle prestazioni contrattuali.

La Scuola procederà alla verifica della regolarità contributiva a norma di legge. Qualora sia rilevata un'inadempienza contributiva ai sensi dell'art. 30 comma 5 del D. Lgs. 50/2016, la Scuola dedurrà dai crediti del Fornitore, che non potrà sospendere le proprie prestazioni, l'importo corrispondente all'inadempienza, effettuando il versamento direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. Per gli eventuali ritardi nei pagamenti derivanti dalle suddette circostanze, il Fornitore non potrà richiedere danni o interessi.

Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e si impegna a dare immediata comunicazione alla Scuola Superiore Sant'Anna ed alla prefettura di Pisa della notizia dell'inadempimento dei propri subcontraenti (si intende subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati alla fornitura in parola) relativo agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Infine, dovrà inserire una medesima clausola di assunzione degli obblighi di cui alla legge sopra citata, da parte dei propri subcontraenti (come sopra definiti), nei contratti con essi stipulati e trasmettere alla Scuola copia di tali contratti.

Al Fornitore è richiesto di prestare una cauzione definitiva a garanzia delle prestazioni contrattuali da svolgere, ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 103 del D.Lgs. 19 aprile 2016, n. 50. La cauzione copre gli oneri per mancato o inesatto adempimento degli obblighi contrattuali e potrà essere escussa per ogni altra inadempienza del Fornitore. La mancata costituzione della garanzia comporta la revoca dell'affidamento e l'aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria.

La cauzione opera per tutta la durata del contratto e sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dallo stesso contratto, compreso il servizio di assistenza e manutenzione per un periodo minimo di 36 (trentasei) mesi (o del periodo più lungo risultante dall'offerta migliorativa del concorrente) e sarà svincolata a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

Art. 5 – Trattamento dei dati personali ed obblighi di riservatezza

Ai fini dell'applicazione della normativa europea e nazionale in materia (Reg. UE 679/2016, d'ora in poi Regolamento, e D.Lgs. n. 196/2003), i dati personali (anagrafici, economico-tributari, giudiziari) formati dalla Scuola relativamente al contratto di affidamento nell'ambito del procedimento instaurato viene effettuato esclusivamente in adempimento a specifici obblighi di legge e saranno utilizzati per la finalità e con le modalità previste all'art. 10 del Disciplinare di gara, cui si rimanda ai fini dell'informativa di legge.

Ai sensi e per gli effetti della normativa citata, ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente appalto, il Fornitore è qualificato " Titolare" dei dati personali e sensibili di cui dovesse venire a conoscenza.

Il Fornitore garantisce, anche per quanto riguarda i propri collaboratori, dipendenti e consulenti, nonché dei propri eventuali subcontraenti e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, che i dati, i documenti e le informazioni personali, di natura amministrativa, tecnica, progettuale e generale di cui esso verrà a conoscenza durante l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'affidamento, o in ogni caso per effetto dell'affidamento stesso, saranno tenuti strettamente riservati e non potranno essere, senza il preventivo consenso scritto della Scuola, in alcun modo utilizzati o divulgati.

Il Fornitore si impegna a mettere in atto misure tecniche e organizzative, al fine di garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi, che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati trasmessi, conservati o comunque trattati in relazione alle attività oggetto del presente appalto.

In caso di inosservanza delle prescrizioni di sicurezza, riservatezza delle informazioni inerenti le attività interne alla Scuola, non soggette a divulgazione, di cui dovesse venire a conoscenza, nonché delle prescrizioni inerenti la protezione dei dati personali e sensibili, la Scuola ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Scuola o a terzi.

Art. 6 – Inadempienze, penali e risoluzione del contratto

In caso di ritardo nell'adempimento o di inadempienze del Fornitore nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali, la Scuola è legittimata ad applicare le seguenti penali, se del caso valutando discrezionalmente anche il livello tra lieve, media e grave, tenuto conto della fase delle attività in atto, delle circostanze di fatto e delle conseguenze eventualmente negative sopportate dalla Scuola, anche con riferimento alla sua immagine, fermo restando il risarcimento per il maggior danno

Nei casi più gravi determinati dal protrarsi delle inadempienze, la Scuola si riserva di risolvere il contratto e/o ricorrere agli strumenti previsti dalla legge per la tutela dei propri interessi.

Per ogni settimana di ritardo rispetto alla data fissata quale “fine” nel piano di “collaudo” (paragrafo 5.4, lett. a) del Capitolato Tecnico), la Scuola si riserva di applicare una penale pari a Euro 300,00, salvo il risarcimento per il maggior danno.

Costituisce inoltre causa di risoluzione espressa del contratto la perdita dei requisiti di ordine generale, di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, per la partecipazione alla procedura di gara.

Nel caso ricorrano le circostanze per la risoluzione del contratto, l’Amministrazione applicherà quanto previsto dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii..

Per ciascuno dei suddetti casi di risoluzione del contratto, o comunque a causa di altre inadempienze per cui la legge preveda la risoluzione contrattuale, questa Amministrazione può rivolgersi ad altra Società, obbligando l’inadempiente a sostenere anche la maggiore spesa sostenuta rispetto all’importo stabilito contrattualmente, fatta salva la facoltà di intraprendere qualsiasi azione legale prevista dalla legge al fine di tutelare i propri diritti.

Nell’applicazione delle penali e dei risarcimenti l’Amministrazione può automaticamente rivalersi effettuando innanzitutto una compensazione sui crediti del Fornitore o comunque sulla cauzione definitiva.

Art. 7 – Pagamenti

Il corrispettivo per la fornitura e i servizi oggetto del presente contratto sono determinati rispettivamente dal prezzo a corpo offerto in sede di gara oltre Iva di legge.

Il prezzo è comprensivo dei beni e servizi indicati nell’art.1 e meglio descritti nel Capitolato Tecnico.

Il pagamento del corrispettivo della fornitura e dei servizi avverrà in un’unica soluzione ad avvenuta emissione del certificato di verifica di conformità dell’apparecchiatura fornita, in seguito al quale, potrà essere fatturato il corrispettivo dovuto.

A seguito della stipula del contratto saranno date specifiche informazioni sulla fatturazione elettronica e sullo “split payment”.

Ai sensi del decreto attuativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 55/2013, previsto dalla L. 244/2007, in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica nei rapporti con le amministrazioni pubbliche, dal 31 marzo 2015 la fatturazione nei confronti della Scuola deve avvenire esclusivamente in forma elettronica attraverso le modalità operative di cui al decreto citato.

Il CIG e il CUP relativi al presente appalto devono essere utilizzati per ciascuna transazione ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, secondo quanto disposto dalla normativa vigente.

I pagamenti avverranno mediante bonifico sul conto corrente unico dedicato, indicato dal Fornitore ai sensi dell’art. 3 comma 1 della Legge n. 136 del 2010.

I pagamenti saranno effettuati, entro 30 giorni dalla data di ricezione della relativa fattura, tramite l’istituto cassiere della Scuola, dopo le dovute verifiche di legge e previa la suddetta verifica della regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Art. 8 - Diritto di recesso

La Stazione appaltante ha facoltà di recedere dal contratto ai sensi e con le modalità dell'art. 109 del Dlgs 50/2016.

È fatto divieto al Fornitore di recedere dal contratto con la Scuola.

Art. 9 – Spese Contrattuali, divieto di cessione e foro competente

Le parti sono tenute alla sottoscrizione del contratto secondo le modalità previste dall'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016.

Le spese, le imposte e le tasse, inerenti e conseguenti il contratto di affidamento sono a totale ed esclusivo carico del Fornitore.

È fatto divieto al Fornitore di cedere, anche parzialmente, il contratto, derivante dall'aggiudicazione della procedura relativa al presente capitolato, a pena di nullità.

Per qualsiasi eventuale controversia relativa alla presente procedura di gara e al contratto che ne deriva sarà competente il Foro di Pisa.

Art. 10 - Disposizioni finali

Il Fornitore, in conformità alla normativa per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione (L. 190/2012) ed al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 62/2013), ferme restando le conseguenze ivi previste, in sede di sottoscrizione ed esecuzione del contratto è tenuto:

- ad attestare di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non avere attribuito incarichi a ex dipendenti di questa Amministrazione, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione nei confronti del medesimo fornitore;
- di rispettare il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, in base anche alla regolamentazione interna a questa Amministrazione, disponibile al seguente link: https://www.santannapisa.it/sites/default/files/Codice_di_comportamento.pdf.

La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato, nel Capitolato Tecnico e nel Disciplinare.

In tutti i casi di contestazione o di contenzioso, che dovessero sorgere tra la Scuola e il Fornitore a causa di possibili indeterminazioni o contraddizioni tra le condizioni espresse dai suddetti Capitolati e dal Disciplinare rispetto al contenuto della documentazione d'offerta presentata dal Fornitore in sede di gara, è sancita la prevalenza di quanto previsto nei Capitolati e nel Disciplinare, con la sola eccezione delle condizioni migliorative che la Scuola potrà pretendere dal Fornitore con riferimento a quanto proposto ed offerto in sede di gara.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Capitolato, nel Capitolato Tecnico e nel Disciplinare si fa riferimento al Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 50/2016) e ss. mm. ii., alla legislazione vigente, alla normativa interna della Scuola e ad ogni altra disposizione vigente in quanto compatibile.

Il Direttore Generale
(Dott. Luca Bardi)